

ALLEGATO A

PARERE IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI PIANO ALLA LR 31/2014 E VARIANTE GENERALE DEL PGT VIGENTE, DEL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA (MB), AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 8, LR N. 12/05.

DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE n. 29 DEL 10/10/2023

Premessa

Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR) - approvato con dCR n. 951 del 19/01/10 e integrato ai sensi della LR 31/14 con dCR n. 411 del 19/12/2018 (BURL n. 11 del 13/03/2019 serie avvisi e concorsi) - all'interno della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Besana in Brianza (MB) e, in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della LR 12/05, all'accertamento dell'idoneità della variante a concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano Regionale e in particolare alla previsione costituente l'obiettivo prioritario di interesse regionale *"Area di esondazione controllata del Rio Brovada"* per la quale, come indicato dalla tabella *"Elenco comuni tenuti all'invio del PGT (o sua variante) in Regione (LR 12/2005 art. 13 comma 8)"* è richiesto l'invio degli atti per la valutazione di compatibilità regionale.

In considerazione della presenza dell'obiettivo prioritario sopracitato, nell'attività di verifica - in capo alla Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi – U.O. Urbanistica e VAS è stata coinvolta la U.O Difesa Del Suolo e Gestione Attività Commissariali.

La verifica tecnica di coerenza con il PTR è stata effettuata, con riferimento alla compatibilità del Documento di Piano (DdP), tuttavia – nel quadro di unicità del processo di pianificazione e in considerazione della reciprocità delle sezioni che compongono il Piano, si è ritenuto opportuno estendere l'analisi della variante nella sua interezza. Ciò anche in considerazione del fatto che anche il Piano delle Regole (PdR), il Piano dei Servizi (PdS) e il Rapporto Ambientale della VAS sono i documenti che definiscono le azioni e le norme per la realizzazione di strategie prefigurate nel Documento di Piano.

Pertanto, i riferimenti al DdP, PdR, PdS e alla VAS, presenti nel testo del parere, sono da intendersi finalizzati ad una maggiore comprensione di tematiche che – poste in sede di DdP – trovano piena attuazione solo nella lettura trasversale del PGT, anche in considerazione degli elementi di dettaglio gestionale disciplinati all'esterno del DdP.

Alla riunione di valutazione degli esiti del procedimento regionale, effettuata il giorno 15 gennaio 2024, ha preso parte l'Amministrazione Comunale¹, ed è stato pertanto garantito il confronto con il Comune, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 5, della LR 12/2005.

Considerazioni sulle logiche di Piano, contenuti della variante e coerenza rispetto agli obiettivi del Piano Territoriale Regionale

Lo strumento in esame, adottata con dCC n. 29 del 10/10/2023, costituisce la revisione complessiva del vigente PGT approvato con dCC n. 47 del 14/09/2012, pubblicata sul BURL n. 49 del 05/12/2012, sul quale Regione Lombardia non ha espresso il parere di compatibilità in quanto, all'epoca, il comune non era interessato da obiettivi prioritari di interesse regionale.

L'obiettivo prioritario di riferimento che oggi comporta l'espressione della valutazione di compatibilità regionale è stato infatti inserito nel PTR con l'aggiornamento 2016².

¹ Hanno partecipato all'incontro: Luca Viviani (Assessore all'Urbanistica), Dario Maino (Responsabile Settore Gestione Territorio), Vimercati Marco (Istruttore Tecnico Servizio Urbanistica), Umberto Grella (Consulente giuridico), Dario Corvi (Estensore del Piano, Centro Studi PIM), Renato Caldarelli (Progettista Studio Geologico).

Con dCC n. 62 del 29/12/2017 (integrata con dCC n.61 del 23/12/2020) è stata prorogata la validità del DdP ai sensi dell'art. 5 comma 5 della LR 31/2014.

Nel corso del 2019 era stata adottata (dCC n. 2 del 31/01/2019) una variante generale, sottoposta a parere di compatibilità espresso con con dGR XI/1711 del 03/06/2019, non portata in approvazione. Tale adozione è stata infatti revocata con dCC n. 60 del 23/12/2020.

Con la revisione complessiva in esame, l'Amministrazione Comunale ha ridefinito le strategie del PGT predisponendo un nuovo Documento di Piano in adeguamento al PTCP della Provincia di MB, già a sua volta adeguato ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/2014 *"Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"*.

Nello specifico, come si evince dalla *Relazione di Piano – vol. II e tav. DP. 01 Strategie di Piano*, le nuove strategie comunali si articolano nei seguenti obiettivi strategici:

- ripartire dall'esistente per una città adattiva: *"...trasformazione dell'esistente che ne valorizzi i caratteri distintivi, senza snaturarli e che attivi al contempo un processo di adeguamento, adattivo, della città alle sfide ambientali e socio-economiche contemporanee. ...ovvero città flessibile capace di favorire dinamiche di vivere e abitare diversificate"*. (Rigenerazione dei nuclei storici, tessuti consolidati esterni ai nuclei storici e cascinali, revisione degli ambiti di espansione, flessibilità dei tessuti);
- migliorare la connettività tra le frazioni: mettere a sistema le strategie comunali e sovracomunali che riguardano il sistema infrastrutturale in tutte le sue componenti: su ferro, su gomma e ciclopeditone (progetto Greenway ovvero ciclopeditone tra le frazioni, riconfigurazione attraversamenti ferroviari, snellimento del traffico veicolare nei centri abitati);
- preservare e tutelare il paesaggio naturale: riduzione del consumo di suolo, disegno della REC, ampliamento del PLIS della Valletta;
- sette visioni per sette frazioni: Besana centro, Montesiro, Valle Guidino, Cazzano, Vergo-Zoccorino, Calò, consolidare il ruolo delle frazioni, realizzare una rete di servizi diffusi e accessibili, raccordare le azioni strategiche della scala locale e urbana.

In termini di contenuti, gli elaborati tecnici rispondono sostanzialmente alle disposizioni di cui all'art. 8 della LR 12/2005 con particolare riferimento ai contenuti del DdP relativi al quadro ricognitivo e programmatico e al quadro conoscitivo, ma anche riguardo al quadro strategico; appare quindi correttamente perseguito l'obiettivo di un rinnovo complessivo destinato a qualificare la componente strategica del PGT quale *nuovo Documento di Piano*, con rinnovata valenza quinquennale. Ulteriori approfondimenti di merito rispetto ai contenuti del DdP sono rimandati al paragrafo riguardante più specificatamente la coerenza con il PTR.

Il nuovo strumento urbanistico analizza le previsioni vigenti valutandone lo stato di attuazione, riconfermando nel DdP nove dei diciannove ambiti non ancora attuati e inserendone due nuovi, di cui uno già previsto all'interno del PdR come Intervento Edilizio Unitario.

Nel DdP sono stati altresì individuati degli ambiti di rigenerazione urbana confermando nello strumento urbanistico sia l'individuazione degli ambiti di rigenerazione già effettuata ai sensi dell'art. 8 bis della LR 12/2005, sia l'individuazione degli edifici dismessi con criticità ai sensi dell'art. 40 bis della medesima legge.

Oltre all'obiettivo di adeguare lo strumento urbanistico comunale alla pianificazione sovracomunale, ed in particolare al PCP della Provincia di MB a sua volta già adeguato al PTR integrato ai sensi della LR 31/2014, (vigente dal 2022) il primo obiettivo strategico dichiarato è quello di valorizzare le trasformazioni dell'esistente *che attivi al contempo un processo di adeguamento, adattivo, della città alle sfide ambientali e socio-*

² Aggiornamento PTR 2016: approvato con dCR n. X/1315 del 22/11/2016 e rettificata con dGR n. X/5932 del 5/12/2016 pubblicata sul BURL S.O. n. 52 del 28/12/2016.

economiche contemporanee. ...ovvero città flessibile capace di favorire dinamiche di vivere e abitare diversificate, orientando la pianificazione verso i temi della rigenerazione urbana secondo le indicazioni fissate nella disciplina regionale dalla LR 18/19.

A fronte di tale obiettivo, sicuramente condivisibile e pienamente in linea con gli orientamenti regionali, si ritiene che la sua traduzione, sia in termini di individuazione degli ambiti (con una complessa distinzione tra varie tipologie di "ambito di rigenerazione", a volte disciplinati nel DdP a volte nel PdR), sia in termini di disciplina associata, appare di non immediata interpretazione e, per alcuni aspetti, non pienamente in linea con la disciplina regionale. Si osserva innanzi tutto un frequente ed improprio riferimento alle aree della rigenerazione precedentemente individuate dal Comune ai sensi dell'art. 8 bis della LR 12/2005, coesistenti con aree della rigenerazione individuate nel PGT in questione ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e) quinquies della LR 12/2005. Si osserva a tale proposito che la disciplina dell'art. 8 bis (introdotta proprio con la legge sulla rigenerazione) aveva lo scopo di favorire con una individuazione speditiva (senza dover ricorrere ad una variante ordinaria) l'attuazione di aree o ambiti che già potessero essere individuati come *da rigenerare*, anche attraverso alcune specifiche agevolazioni non incidenti sul regime urbanistico. Si ricorda infatti a tale proposito che il comma 1 dell'art. 8 bis recita che *"... l'individuazione ... degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), è effettuata...con deliberazione del consiglio comunale...nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT per gli stessi."*

In fase poi di variante, o revisione generale del Piano come in questo caso, tali ambiti (se confermati dall'Amministrazione) avrebbero pienamente assunto la qualifica di ambiti di rigenerazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e) quinquies della LR 12/2005, completandone l'individuazione anche con *specifiche modalità di intervento e di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente*, ovvero operando tutte quelle modifiche di carattere urbanistico (destinazioni d'uso, indici, volumi premiali, altre forme di incentivazione, ecc.) che, se ritenute utili e necessarie a favorire il recupero dell'area dismessa, non potevano essere operate ai sensi del citato art. 8 bis.

Per quanto sopra esposto si invita quindi l'amministrazione a chiarire quali tra le aree di rigenerazione del PGT debbano essere ricondotte al DdP, secondo la disciplina sopra ricordata, e quali invece si intenda individuare con diverse caratteristiche e disciplina, ciò anche in virtù del fatto che all'individuazione di tali ambiti si collegano in forza di legge altri meccanismi incentivanti (si veda a puro titolo di esempio l'art. 43, comma 2 quater della LR 12/2005).

E' altresì auspicabile una generale ricognizione dei riferimenti a tali ambiti (che devono essere univoci tra relazioni, normativa e cartografia) in modo da non ingenerare confusione e dubbi applicativi, a tutto vantaggio del raggiungimento degli obiettivi posti dal comune stesso.

Anche riguardo all'individuazione degli immobili effettuata ai sensi dell'art. 40 bis, che è associata nel PGT ad apposite schede descrittive con tanto di puntuali indicazioni su destinazioni urbanistiche e indici urbanistico-edilizi, ecc, si ricorda che la disciplina regionale regola in modo chiaro le modalità di attuazione di tali ambiti (che può comprendere il PdC in deroga), con precise forme di incentivazione, solo parzialmente modulabili da parte dei comuni.

Sempre in tema di rigenerazione si ricorda che, modificando la LR 12, la LR 18/19 ha stabilito alcune misure volte a favorire il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente in forma "diffusa", ovvero anche al di fuori degli specifici ambiti di rigenerazione, con misure immediatamente efficaci, in parte modulabili dai comuni secondo modalità definite con apposite dGR; si vedano a tale proposito i criteri attuativi approvati con dGR 3508 (*Approvazione dei criteri per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT* –

art. 11, comma 5, della LR 12/2005) e dGR 3509 (*Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione – art. 43 comma 2 della LR 12/2005*). Si invita quindi l'amministrazione ad integrare gli atti di piano al fine di dare una più concreta attuazione agli obiettivi da essa posti, in coerenza con le politiche regionali.

A titolo collaborativo si ricorda altresì che ai sensi della dGR 8757/2008 "*Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il funzionamento di interventi intensivi delle superfici forestali* (art. 43, c. 2 bis, LR 12/2005), per le trasformazioni che insistono su suoli agricoli è fatto obbligo di individuare la maggiorazione del contributo di costruzione da applicarsi in caso di sottrazione di suolo agricolo nello stato di fatto e che tale contributo deve essere utilizzato per interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. Si segnala anche che la LR 12/2005 (come modificata dalla LR 18/2019) all'art. 43, comma 2 sexies prevede un ulteriore maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo dello stato di fatto.

Per quanto attiene la compatibilità della variante in relazione al sistema degli obiettivi del PTR il Piano in oggetto si compone di un nuovo quadro conoscitivo del Documento di Piano³ all'interno del quale è stato inserito uno specifico capitolo dedicato al confronto con la pianificazione regionale dal quale risulta che il PTR è stato considerato quale strumento che concorre alla definizione e all'aggiornamento del quadro conoscitivo-ricognitivo e strategico del Piano comunale; nell'ambito del nuovo quadro conoscitivo il Comune si è infatti riconosciuto nel *Sistema Territoriale Pedemontano*, le cui specifiche sono state riassunte nello stesso elaborato.

A tale proposito si ricorda che il tema della coerenza tra PTR e pianificazione di livello comunale è disciplinato dall'art. 20 della LR 12/2005 nel quale si afferma che "*il PTR costituisce quadro di riferimento per la verifica di compatibilità degli atti del governo del territorio*" e che quindi ogni atto di pianificazione in Lombardia "*deve complessivamente fare propri e mirare al conseguimento degli obiettivi del PTR*". Ne discende da ciò che l'assunzione degli obiettivi del PTR all'interno delle politiche e delle strategie dei diversi piani, in primis nei PGT, a partire dal riconoscimento nei sistemi territoriali, deve essere esplicita e puntualmente riconoscibile con rimandi diretti evidenziando le eventuali coerenze/incoerenze e le corrispondenti ricadute concrete nei tre atti del PGT (DdP, PdR, PdS) in modo da poter cogliere direttamente quali siano le trasformazioni territoriali, le misure attuative, gli incentivi e le politiche introdotte per realizzare gli obiettivi individuati.

Dando atto che questa analisi è stata operata, almeno in parte, nel *Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica*⁴ e considerato che il Comune si è riconosciuto nel Sistema Territoriale Pedemontano, le cui specifiche sono state riassunte, in termini di obiettivi e di indicazioni d'uso del suolo, si chiede che analoghe valutazioni siano riportate anche all'interno del Documento di Piano, documento che nel PGT deve esprimere, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della LR 12/2005, gli obiettivi strategici, confrontandosi con quelli di carattere sovracomunale. Gli strumenti di governo del territorio e quindi anche soprattutto la revisione complessiva di un PGT, devono fare propri e mirare al conseguimento degli obiettivi del PTR, devono porre azioni che siano calibrate sulle finalità specifiche del singolo strumento, ma che complessivamente concorrono agli obiettivi generali e condivisi per il territorio regionale, e articolare sistemi di monitoraggio che evidenzino l'efficacia nel proseguimento degli obiettivi dello stesso.

In relazione al corretto adeguamento del PGT al PTCP a sua volta adeguato alla disciplina regionale sul contenimento del consumo di suolo, si rimanda al parere di compatibilità espresso dalla Provincia di Monza Brianza competente in materia ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/2014.

³ DOCUMENTO DI PIANO – DP Relazione di Piano – vol. II, § Compatibilità con gli obiettivi PTR Regione Lombardia

⁴ Rif. Rapporto Ambientale Cap. 5.1 I principali riferimenti regionali

In tema di connettività ecologica ed ambientale, come azione attuativa per realizzare l'obiettivo di preservare e tutelare il paesaggio naturale, il Piano agisce attraverso l'ampliamento del PLIS della Valletta e l'individuazione della Rete ecologica comunale (REC, vedi Tav. PS.02), impostata sugli elementi di livello regionale (RER) e provinciale (REP) ed accompagnata da indicazioni attuative (art. 21 PS). Ricordando in via generale che per gli ambiti che interferiscono con "elementi di secondo livello" le indicazioni per l'attuazione della RER sono indirizzate a favorire il mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica e che *"...le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica sono in genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga riconosciuta una dubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari). Gli interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale non inferiore al 50% della sezione della RER"* (rif. Pag 44 del DdP del PTR), si invita l'amministrazione comunale a completare il disegno della REC, considerando che l'individuazione degli ambiti appartenenti alla stessa deve essere estesa a tutto il territorio con particolare attenzione all'ambito urbano, declinandolo a livello locale nelle tre sezioni di Piano (DdP, PdR e PdS), cogliendo altresì l'occasione per implementare tale rete anche all'interno degli ambiti di trasformazione e rigenerazione (valutando l'introduzione nel Piano di specifici indici premiali tra gli istituti individuati per garantire la sostenibilità economica della REC).

Come previsto dalla dGR n. 1962/2009 e dalla dGR 999/2010 si ricorda, a titolo di esempio, che di quadro della Rete Ecologica Comunale è dato anche dalla programmazione di elementi quali i corridoi ecologici, l'impianto di alberi e siepi lungo le strade e le piste ciclabili, le aree di connessione ambientale e l'interconnessione delle aree libere all'interno del territorio urbanizzato (*...la rete deve essere costruita dall'insieme degli spazi aperti destinati ad usi pubblici e privati caratterizzati al loro interno da differenti valori ecologici... si dovrebbe infine individuare i corridoi ecologici ossia elementi lineari, naturali o seminaturali con andamento e ampiezza variabili, costruiti da siepi, filari alberati variamente strutturali, fasce arboree-arbustive, corsi d'acqua, canali di bonifica, prati lineari, scarpate rinverdite, ecc..*).

Per completezza si rimanda, a titolo collaborativo, alla consultazione del volume *"Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale"* e del repertorio *"Buone pratiche per la rete ecologica regionale"* editi da ERSAF, ricordando con l'occasione che lo stesso valore della REC viene riconosciuto alla progettazione nel PGT della Rete Verde Comunale⁵ per contribuire alla costruzione della Rete Verde Regionale (vedi PTR rif. Cap. 1.5.6 *"Infrastrutture prioritarie per la Lombardia"* e la sezione *"Piano Paesaggistico"* all'art. 24 della normativa).

In merito alla previsione costituente l'obiettivo prioritario di interesse regionale "Area di esondazione controllata Rio Brovada" si riporta integralmente il parere espresso dalla U.O Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali. (Nota Prot. Z1.2024.1538 del 17.01.2024)

Verifica relativa alla coerenza tra contenuti della variante e il progetto di realizzazione dell'infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo (artt. 20 e 22 della LR 12/2005)

Il territorio comunale di Besana in Brianza (MB) è interessato dalla realizzazione dell'opera "Area di esondazione controllata del Rio Brovada – area di monte", inserita nel Piano Territoriale Regionale (PTR) come infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo.

⁵ Rif. dGR 10962/09, che integra e modifica la dGR n. 8515/08, e documento RER – Rete Ecologica regionale

Tale previsione del PTR ha come progetto di riferimento quello definitivo approvato in linea tecnica dal Parco Regionale della Valle del Lambro con determina n. 77 del 22/04/2022 e trasmesso in Regione con nota prot. n. 11.2022.0000104 del 26/04/2022. Il PTR associa a tale previsione un vincolo conformativo sul territorio.

Si evidenzia che la previsione sopracitata è stata correttamente recepita nello strumento urbanistico, individuando per le aree interessate una destinazione d'uso coerente con la realizzazione dell'opera e associando ad esse una normativa specifica di uso del suolo.

Le previsioni urbanistiche oggetto della presente variante al P.G.T. non interferiscono con la previsione dell'area di laminazione sopracitata.

Verifica relativa alla completezza della componente geologica, idrogeologica, idraulica e sismica del PGT ai fini della prevenzione dei rischi nella pianificazione territoriale (artt. 8 comma 1 lettera b, 10 comma 1 lettera d, 13 comma 11 lettera b e 57 della LR 12/2005 e relativi criteri attuativi)

La Variante è supportata da una revisione completa della componente geologica, che segue una precedente revisione, redatta nell'ottobre 2018 e contenuta in una variante urbanistica adottata con d.c.c. 2 del 31/01/2019, che non ha tuttavia concluso l'iter approvativo.

Dall'esame della componente geologica si evidenzia quanto segue:

- non vengono apportate modifiche al quadro del dissesto del P.A.I. e alle aree allagabili del P.G.R.A.; nella carta di sintesi vengono tuttavia individuate "aree inondabili individuate con criteri geomorfologici con rischio di allagabilità e ristagno delle acque" già presenti nella revisione del 2018 e per le quali, in sede di istruttoria sulla citata precedente variante, era stato chiesto, previa verifica delle aree effettivamente allagabili, l'inserimento nella carta PAI-PGRA: si ribadisce tale richiesta.
- la prevista area di laminazione delle piene sul Torrente Brovada è correttamente individuata nelle carte di Sintesi e della fattibilità geologica (con inserimento in classe di fattibilità 4, sottoclasse "lam"); si evidenzia tuttavia che nella carta di sintesi (tav. 4S) l'area di laminazione è individuata in carta ma non in legenda e si chiede pertanto la correzione di quest'ultima;
- lo studio recepisce le risultanze dello Studio di gestione del rischio idraulico, redatto ai sensi del r.r. 7/2017 sull'invarianza idraulica;
- sono stati aggiornati solo gli elaborati della fase di proposta dello studio: si fa presente che la componente geologica di supporto al Piano di Governo del Territorio dovrà essere composta anche dagli elaborati non modificati dalla revisione ora prodotta.

Nella documentazione è presente la dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (all. n.1 alla dGR 6314/2022), contenente l'asseverazione sulla congruità delle previsioni della Variante, con le risultanze dello studio geologico e della pianificazione di bacino sovraordinata. Si evidenzia che l'elaborato trasmesso non contiene le sezioni B e C e non risulta controfirmato dal Responsabile del Settore Gestione Territorio, contrariamente a quanto indicato nella delibera di adozione, dove tale dichiarazione è correttamente citata.

Le previsioni urbanistiche oggetto della presente variante al PGT non interferiscono con le aree in dissesto e/o allagabili contenute nella Pianificazione di Bacino sovraordinata (P.A.I. e P.G.R.A.).

Come previsto all'art. 13, comma 11 lettera b), in sede di consegna a Regione Lombardia degli elaborati del PGT in formato digitale (tramite applicativo PGWEB – Piattaforma MULTIPLAN) ai fini della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL, si procederà alla verifica in ordine al completo e corretto recepimento delle prescrizioni sopra riportate.

Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale

Per quanto attiene alla corrispondenza delle specifiche azioni promosse dallo strumento urbanistico in oggetto rispetto al quadro di riferimento generale costituito dal PTR, nonché dall'obiettivo prioritario che lo stesso PTR individua per il Comune di Besana in Brianza, il presente parere richiama alcuni orientamenti, indicazioni e prescrizioni, evidenziando quegli aspetti da approfondire e da perfezionare per rendere lo stesso pienamente coerente con il Piano Regionale e la LR 12/2005.

Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7 della LR 12/2005 il Consiglio Comunale in sede di approvazione deve provvedere all'adeguamento del Documento di Piano adottato recependo le prescrizioni afferenti all'obiettivo prioritario sopracitato e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel parere.

Milano, 25/01/2024

Il Dirigente di U.O. Urbanistica e VAS
Stefano Buratti

L'Istruttore Tecnico
Maria Rosa Manganella